

Comunicazione

Aiuto per danni da selvaggina alle colture

In quali casi può essere considerato

- Per il ripristino di colture agricole che sono state distrutte da selvaggina protetta e lepre
- Per il ripristino di colture agricole, che sono state danneggiate da ungulati nelle aree adiacenti al Parco Nazionale oppure distrutte nonostante le recinzioni protettive installate
- Per il risarcimento dei danni alle colture causati da selvaggina protetta

In quali casi non può essere considerato

- Per danni e ripristini colturali in prati, pascoli e boschi
- Per perdite di uva causate da uccelli
- Per danni a colture per le quali sono stati erogati contributi per la loro protezione ma che non sono stati adeguatamente installati o curati nella fase di esercizio
- Per danni indiretti, non valutabili con certezza oppure effetti derivati da presenza di selvaggina

Chi può richiederlo

Imprenditori agricoli

Quali altre condizioni sono richieste

- Il sostegno non è compatibile con altre sovvenzioni pubbliche
- Che vi siano costi accertati di almeno 2.000,00 Euro per danni o reimpianti di colture frutticole e viticole, di almeno 500,00 Euro per altre colture
- La messa in atto di misure preventive dei danni da selvaggina ragionevolmente adeguate al rischio

A quanto ammonta l'aiuto

80 % della spesa ammessa



Cosa bisogna fare

- Le richieste vengono accettate nel corso di tutto l'anno
- I danni devono essere accertati quanto prima e segnalati prima di una eventuale sostituzione
- In caso di danni alla vendemmia le richieste vanno effettuate al più tardi 10 giorni prima dell'inizio della vendemmia

Documenti necessari

- Modulo di richiesta
- Preventivo dei costi di ripristino di colture, in cui il valore del danno sia valutato sulla base del valore corrente delle colture

Ulteriori informazioni sugli aiuti

Gli aiuti sono erogati in seguito ad un esame oggettivo delle domande, in ordine alla graduatoria stilata in base ai criteri di assegnazione dei punteggi di priorità ed in base alle risorse finanziarie messe a disposizione

Riferimenti legislativi

Legge Provinciale N°14 del 17 luglio 1987, Art. 37
Delibera della Giunta Provinciale N° 20 e 21 del 10.01.2017

Ulteriori informazioni:

Ufficio Caccia e Pesca

<http://www.provincia.bz.it/foreste/fauna-caccia/fauna-caccia.asp> ; Tel.0471/415170

Posto di custodia:

- EST (Brunico): 335/8489862
- CENTRO (Bolzano): 335/8489804
- OVEST (Merano): 335/8489803



Amt für Jagd und Fischerei
Ufficio caccia e pesca